

REGOLAMENTO DEL CORPO MILITI

IN OTTEMPERANZA A QUANTO DALLO STATUTO E' EMANATO IL SEGUENTE

REGOLAMENTO

TITOLO I)

CORPO MILITI

ART 1 - SOCI ATTIVI

I Soci attivi assumono in servizio, qualunque sia il compito sociale loro attribuito, la qualifica di Milite e devono ubbidienza ai superiori di grado.

I Soci attivi non possono svolgere attività di volontariato presso associazioni aventi le medesime finalità della Croce Bianca, salvo deroga espressa dal Consiglio Direttivo, su richiesta dell'interessato.

ART 2 - PROFILI OPERATIVI DEI MILITI

I profili operativi dei Militi volontari dell'Associazione sono i seguenti:

- a) **Milite soccorritore:** è addetto al servizio di trasporto e di soccorso a malati ed infortunati;
- b) **Milite autista ausiliario:** è abilitato alla guida d'ambulanze e dei mezzi di soccorso;
- c) **Milite volontario di protezione civile:** viene iscritto nell'elenco dei volontari di protezione civile e presta la sua opera, nell'ambito della propria specialità, in operazioni d'emergenza;
- d) **Milite addetto ai servizi sociali:** opera in servizi d'assistenza agli anziani ed in altre iniziative sociali deliberate dal Consiglio Direttivo;
- e) **Milite istruttore:** qualifica acquisita a seguito di specifico corso ed esame d'abilitazione e opera nei programmi di formazione ed aggiornamento dei volontari dell'Associazione;
- f) **Milite medico volontario :** opera a sua scelta, sia nei profili operativi sopra descritti, sia come collaboratore della Direzione Sanitaria;
- g) **Milite volontario collaboratore:** pur non svolgendo i servizi sopra elencati, presta la sua opera nell'ambito dell'Associazione.

Ogni Milite sceglie il profilo operativo in cui desidera operare all'atto della domanda d'iscrizione; in qualunque momento lo desideri il Milite può optare per altro, diverso profilo operativo o anche per più profili, presentando domanda scritta al Comandante.

Il Milite dovrà seguire il corso specifico di qualificazione previsto per il profilo operativo prescelto.

ART 3 - AMMISSIONE DI ACCOGLIENZA

I cittadini, residenti nel territorio del comune di Brescia o della provincia di Brescia, devono presentare domanda indirizzata al Presidente del Consiglio Direttivo, redatta su apposito modulo rilasciato dall'Ufficio Matricola.

Devono avere compiuto i 18 anni di età e non avere superato i 50 anni.

Possono essere ammessi cittadini che hanno superato il cinquantesimo anno di età sulla base del giudizio espresso dalla Commissione d'Accoglienza che, vagliato il singolo caso e tenuto conto del parere medico della Direzione Sanitaria, ne indicherà il ruolo nell'ambito dei diversi profili operativi.

ART 4 - COMMISSIONE DI ACCOGLIENZA

L'Ufficio Matricola convocherà il candidato per un colloquio di ammissione effettuato dalla Commissione di Accoglienza costituita dal Comandante o da un suo delegato, dal Direttore Sanitario o da un suo delegato e da un membro eletto dal Consiglio Direttivo, scelto fra i consiglieri.

Compito della Commissione è valutare le attitudini ed i motivi che hanno spinto il candidato al volontariato ed in particolare ad optare per uno o più profili operativi.

La commissione consegnerà al candidato copia dello Statuto e del Regolamento del Corpo Militi.

ART 5 - DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

Ottenuto il parere favorevole da parte della Commissione di Accoglienza, l'aspirante dovrà presentare la seguente documentazione:

Alla Direzione Sanitaria:

- a) dichiarazione del medico di base, sull'apposito modulo, riguardante le anamnesi e le condizioni di salute dell'aspirante;
- b) fotocopia della documentazione comprovante l'esecuzione delle vaccinazioni antitetanica ed antiepatetica B;
- c) referto o copia di esame radiografico del torace non antecedente a 12 mesi;

- d) fotocopia del referto di esame elettrocardiografico, non antecedente a sei mesi, per coloro che hanno compiuto i 40 anni di età;

Al Comando:

- a) certificato penale, senza carichi pendenti, non antecedente a tre mesi;
b) fotocopia di un documento d'identità, non scaduto;
c) due fotografie formato tessera;

Il candidato dovrà inoltre, per iscritto:

1. dichiarare di aver preso conoscenza dello Statuto e dei Regolamenti Sociali e di volervi sottostare senza riserva;
2. impiegarsi a prestare la propria opera gratuitamente nell'ambito dei compiti istituzionali dell'Associazione;
3. accettare l'obbligo ai servizi richiesti, a frequenza della sede, alle iniziative di formazione e di aggiornamento promesse dagli Organi dell'Associazione relativamente al profilo scelto, nonché di partecipare attivamente alla Campagna di solidarietà della Croce Bianca;
4. impegnarsi, qualora operi nel profilo operativo di soccorritore, a ricoprire, nell'arco dell'anno, almeno 30 presenze nei turni notturni, festivi e prefestivi o almeno 48 in quelli diurni;
5. fornire la propria reperibilità in caso di pubblica calamità o di situazione di straordinaria emergenza;
6. accettare l'avvicendamento secondo le disposizioni impartite dal Comandante, in modo da favorire la rotazione dei componenti le varie squadre;
7. accettare, senza riserve, nel caso il Milite operi nel profilo di soccorritore, il ruolo che gli verrà attribuito dal Comando e che potrà essere non necessariamente quello di soccorritore di emergenza;
8. sollevare, l'Associazione da qualunque pretesa per danno o malattia contratta in servizio ad eccezione dei rischi coperti dall'Assicurazione prevista dall'Art .10 della L. R. 5/86 ed eventuali successive modifiche;
9. impegnarsi ad effettuare tutte le vaccinazioni, nonché gli accertamenti sanitari richiesti dalla Direzione Sanitaria e di accettare di essere sottoposto a visite mediche di controllo che ne accertino la sua idoneità, in funzione del servizio da svolgere;
10. autorizzare l'associazione al trattamento dei dati personali ai fini di quanto richiesto dalle leggi che li regolano.

ART 6 - VISITA MEDICA D'IDONEITA' PSOCOFISICA

Dopo aver ottemperato alle richieste sopra elencate l'allievo sarà convocato dalla Direzione Sanitaria per essere sottoposto a visita medica d'idoneità che sarà condizionata dal profilo di servizio per il quale il candidato ha operato.

In nessun caso potrà essere assegnato ad un squadra, oppure ad un servizio, l'allievo del quale non sia giunta al Comandante comunicazione scritta dal Direttore Sanitario o di un suo delegato di accertata idoneità psicofisica.

ART 7 - PERIODO DI PROVA E QUALIFICAZIONE

Dopo due mesi di prova il Consiglio Direttivo, su proposta del Comandante, ammetterà il candidato all'Associazione con il titolo di **Allievo Milite**.

In seguito l'Allievo Milite dovrà superare un periodo di qualificazione dalla durata diversa, concordata fra il Comandante ed il Direttore Sanitario, il rapporto al tipo di profilo operativo prescelto, durante il quale l'allievo dovrà seguire un corso teorico e pratico e superare il relativo esame, se previsto.

Per gli Allievi Militi soccorritori il periodo di qualificazione è di almeno 10 mesi, durante tale periodo gli allievi dovranno:

- a) seguire obbligatoriamente il corso teorico pratico di soccorritore di base e superarne il relativo esame previsto per legge;
- b) effettuare servizi di trasporto ammalati affiancati ad un Milite soccorritore;
- c) effettuare servizi attivi di emergenza esclusivamente come quarto membro di un equipaggio.

L'Allievo Milite, trascorsi 10 mesi dall' ammissione all'associazione e superato il prescritto esame, assume, con decisione del Consiglio Direttivo e su proposta del comandante, la qualifica di **Milite**.

Qualora il richiedente possieda particolari e specifiche attitudini professionali, il Consiglio Direttivo, su proposta del Comandante, sentito il Direttore Sanitario può ammettere direttamente il candidato al ruolo di Milite per il profilo operativo richiesto.

TITOLO II)

ORGANIZZAZIONE CORPO MILITI

ART 8 - SQUADRE

IL Corpo Militi è diviso in squadre notturne e diurne costituite da un numero di componenti variabile in funzione delle esigenze dell'attività dell' Associazione.

Eventuali spostamenti di Militi da una squadra all'altra, decisi dal Comandante, sono insindacabili.

Prima di effettuare lo spostamento, salvo per motivi di carattere urgente, gli interessati ed i responsabili delle squadre saranno informati con un margine di tempo di almeno 15 giorni.

ART 9 - EQUIPAGGIO DI TRASPORTI DI EMERGENZA

- Per lo svolgimento del servizio d'emergenza (118) l'equipaggio dell'ambulanza deve essere composto da un Capo Equipaggio, un Autista ed almeno un Milite soccorritore abilitato; un quarto componente dell'equipaggio potrà essere un Allievo Milite.
- Non è consentita la presenza contemporanea di due allievi Militi.
- L'equipaggio di un'ambulanza non potrà superare il numero di quattro componenti.
- Il Capo Squadra, tenendo conto delle varie esigenze di servizio, ha l'obbligo di far ruotare i Militi presenti nell'ambito dei vari equipaggi.
- Salvo diversa autorizzazione del Comandante o del Capo Squadra, almeno due componenti l'equipaggio di un servizio d'emergenza dovranno essere di sesso maschile.

ART 10 - EQUIPAGGIO DI TRASPORTI DI NON EMERGENZA

L'equipaggio in servizi di trasporto ammalati, non emergenza, è formato da un minimo di due Militi di cui un Autista ed un milite abilitato al ruolo di soccorritore.

In mancanza del Milite soccorritore ed in casi eccezionali, potrà essere utilizzato un obiettore di coscienza abilitato al primo soccorso.

TITOLO III)

GRADI SOCIALI E FUNZIONI

ART 11 - GRADI DEI SOCI ATTIVI

I gradi dell' Associazione conferiti dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente, del Comandante o del Direttore Sanitario sono i seguenti :

- a) Comandante o facente funzioni;
- b) Vice Comandante Vicario;
- c) Vice comandante;
- d) Capo Squadra Titolare;
- e) Vice Capo Squadra Titolare;
- f) Capo Squadra;
- g) Capo Equipaggio;
- h) Istruttore.

ART 12 - IL COMANDANTE

Il Comandante del Corpo Militi è nominato dal Consiglio Direttivo al quale risponde della sua attività e da questo può essere esonerato in qualsiasi momento.

Il Comandante, nell'ambito delle sue funzioni e dei suoi compiti istituzionali, opera in maniera autonoma ed indipendente attuando le iniziative che egli ritiene opportune allo scopo di rendere operativi gli indirizzi programmatici impartiti dal Consiglio Direttivo.

La sua carica dura un anno e può essere riconfermata.

Egli ha i seguenti compiti :

1. Mantenere l'ordine e la disciplina fra il Corpo Militi, il personale dipendente e gli obiettori di coscienza applicando le norme dello Statuto e dei Regolamenti interni.
2. Stabilire i turni di servizio.
3. Collaborare con il Direttore Sanitario alle iniziative finalizzate all'istruzione e qualificazione del personale appartenente all' Associazione.
4. Emanare ordini di servizio.
5. Controllare i verbali di servizio giornaliero.
6. Mantenere i rapporti di servizio con la centrale operativa del 118 per quanto di sua competenza.
7. Emanare disposizioni per l'osservanza da parte dei Militi degli impegni assunti dal consiglio direttivo.
8. Istruire i Soci sullo Statuto e sui Regolamenti interni.
9. Riferire al Consiglio Direttivo ogni notizia che interessi la vita del Corpo Militi.
10. Proporre al Consiglio Direttivo riconoscimenti e premi ai Militi.
11. Provvedere ad esonerare dal servizio di soccorso e di trasporto ammalati il volontario che non abbia ottenuto l'idoneità psicofisica da parte del direttore Sanitario.
12. Curare, attraverso idonee iniziative, la formazione e l'aggiornamento dei Soci su temi di interesse dell'Associazione ma non di carattere sanitario.
13. Convocare periodicamente i Capi Squadra, e qualora vengano trattati argomenti di carattere sanitario, invitare alla riunione il Direttore Sanitario.
14. Disporre l'avvicendamento dei Capi Squadra titolari e non titolari e dei Militi nell'ambito di una squadra oppure di altre squadre, oltre che per particolari esigenze anche allo scopo di favorire la formazione di una concreta uniforme esperienza professionale.
15. Impartire i provvedimenti disciplinari di sua competenza e deferire alla Commissione di Disciplina i casi che non sono di sua competenza.
16. Conservare rigorosamente protocollata la documentazione durante il suo mandato e trasmetterla al suo successore.

ART 13 - VICE COMANDANTE VICARIO

Il Vice Comandante Vicario è nominato dal Consiglio Direttivo, su proposta del Comandante, anche fra in soci non attivi. Qualora il Comandante sia stato nominato un soggetto esterno all'associazione, il Vice Comandante Vicario deve essere scelto tra i Soci attivi con il grado di Capo Squadra.

Il Vice Comandante Vicario è nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Comandante.

ART 14 - VICE COMANDANTI

Uno o più Vice Comandanti possono essere nominati dal Consiglio Direttivo su proposta del Comandante, devono essere scelti fra i Soci; qualora siano scelti tra i Soci attivi devono possedere il grado di Capo Squadra.

I Vice Comandanti collaborano con il Comandante che affida loro mansioni specifiche di cui direttamente gli rispondono.

Durano in carica un anno, possono essere riconfermati e scadono necessariamente alla scadenza del mandato del Comandante.

ART 15 - CAPO SQUADRA TITOLARE

Il Capo Squadra Titolare è il responsabile di una squadra o di un servizio. E' nominato per tre anni dal Consiglio Direttivo su proposta del Comandante ed è scelto tra i Capo Squadra che hanno superato l'esame di qualificazione.

Il Capo Squadra Titolare ha i seguenti compiti:

1. E' responsabile dell'efficienza e della disciplina della squadra.
2. Ha il compito, in assenza del Comandante, di far rispettare l'ordine e la disciplina e di provvedere alle esigenze che possono emergere durante il servizio.
3. Ha l'obbligo di non accettare in servizio Militi che siano in condizioni di turbare in qualche modo il servizio stesso o di compromettere il decoro dell' Associazione. Dovrà comunque redigere un dettagliato rapporto al Comandante degli eventuali provvedimenti presi.
4. Ha l'obbligo di trovarsi in sede almeno 15 minuti prima dell'inizio del turno e di informarsi, dal responsabile del turno precedente, delle disposizioni in corso e degli ordini di servizio.
5. Deve assicurarsi che tutto il materiale di soccorso per i servizi sia in ordine pronto per ogni necessità; deve sempre curare che venga efficacemente provveduto il riordino del materiale dopo l'uso, in particolare all'interno delle autolettighe utilizzate.

Per quanto riguarda il prelievo e l'utilizzo del necessario materiale sanitario, il Capo Squadra si dovrà attenere alle norme emanate dalla Direzione Sanitaria.

6. Ha l'obbligo di pernottare nella sede e trasmettere a chi lo deve sostituire tutte le notizie relative al servizio.
7. Deve verificare e firmare i verbali dei servizi e provvedere a far provvedere al Direttore Sanitario la documentazione prevista dal Regolamento interno della Direzione Sanitaria.
8. Deve dirigere tutti i servizi ritenuti dal Consiglio Direttivo di sua competenza.
9. Deve sollecitare i componenti della sua squadra a mantenere aggiornata la loro preparazione professionale e prodigarsi in tal senso, anche con la collaborazione degli istruttori, mediante iniziative che impegnino i componenti delle squadre le pause dei vari servizi.
10. Deve curare, durante il turno di servizio, da parte dei Soci attivi, degli allievi Militi e degli obiettori di coscienza, il rispetto delle Norme Statutarie e Regolamentari nonché le disposizioni del Consiglio Direttivo, del Comando Militi e della Direzione Sanitaria; stenderà rapporto al Comandante delle eventuali violazioni riscontrate.
11. Deve curare che i volontari indossino la prescritta uniforme e che la conservino con la massima cura.
12. Deve dare esempio di correttezza, di disciplina e rigorosa osservanza delle norme dello Statuto, dei Regolamenti, delle disposizioni del Consiglio Direttivo e degli ordini di servizio, deve tenere sempre un contegno corretto, serio e dignitoso.
13. Qualora si verificassero particolari situazioni di emergenza il Caposquadra o Capo Servizio dovrà dare immediato avviso al Comandante e al Direttore Sanitario, dopo aver disposto il primo immediato intervento.

ART 16 - VICE CAPO SQUADRA TITOLARE

Il Vice Caposquadra Titolare è nominato dal Comandante su proposta del Capo Squadra Titolare, scelto fra i Militi che hanno superato l'esame di qualifica a Capo Squadra.

Il Vice Caposquadra coadiuva il Caposquadra nell'adempimento delle sue funzioni.

In caso di assenza il Caposquadra sarà sostituito dal Vice Capo Squadra.

In caso di contemporanea assenza il coordinamento della squadra sarà svolto dal più alto grado e, a parità di grado, ci si dovrà riferire "all'anzianità di servizio".

ART 17 - CAPOSQUADRA

Il grado di Capo Squadra viene ottenuto, previo corso di qualificazione ed esame.

Saranno ammessi al corso i Militi insigniti del grado di Capo Equipaggio o del titolo onorario di Capo Squadra o di Capo Squadriglia, che avessero fatta richiesta al Comandante.

ART 18 - CAPO EQUIPAGGIO

Nel caso vi sia un medico od un infermiere professionale, questi dovranno assumere il ruolo di Capo Equipaggio.

In alternativa, di norma, il ruolo di Capo Equipaggio è ricoperto da un Milite che ne abbia la qualifica a seguito di specifico corso ed esame. Sono ammessi al corso per Capo Equipaggio i Militi che abbiano almeno due anni d'anzianità e di servizio attivo con il ruolo di Milite e siano in possesso del regolare diploma di soccorritore.

In via transitoria od in mancanza di un Capo Equipaggio abilitato, tale incarico sarà ricoperto da un Milite scelto di volta in volta dal Capo Squadra sulla scorta delle disposizioni emanate di concreto dal Direttore Sanitario e dal Comandante.

Di massima non potrà ricoprire il ruolo di Capo Equipaggio l'autista dell'ambulanza.

I compiti del Capo Equipaggio sono:

1. Coordinare le operazioni di recupero del malato o del ferito;
2. Controllare, durante il trasporto, le condizioni dell'assistito e trasmettere le notizie via radio alla centrale operativa del 118;
3. Decidere e provvedere in merito a qualunque evento si verificasse al trasportato;
4. Compilare la modulistica relativa al servizio prestato;
5. Dare disposizioni al rientro e controllare il riordino dell'ambulanza ed il rinnovo del materiale usato informandone il Capo Squadra;
6. Segnalare qualunque evento anomalo accada nel corso di un servizio od alla fine del servizio stesso (es. incidente al trasportato, disguidi vari ecc...) sull'apposito allegato, controfirmato dal Capo Squadra; tale allegato sarà inviato, a cura del Capo Squadra, al Comandante che lo trasmetterà per conoscenza al Direttore Sanitario.

ART 19 - ISTRUTTORI

Il profilo di Istruttore è acquisito, a seguito di specifico corso ed esame di qualificazione.

Per accedere a tale corso il Milite farà domanda al Comandante.

Il Milite dovrà avere un'anzianità di servizio effettivo di almeno tre anni e superare un test attitudinale su giudizio insindacabile sia del Comandante che del Direttore Sanitario.

Il titolo di Istruttore abilita all'insegnamento.

L'istruttore ha il compito di curare la preparazione tecnica e teorica degli allievi Militi e di mantenere costante ed aggiornata la preparazione dei Militi abilitati.

Gli Istruttori sono coordinati da un Capo Istruttore nominato dal Consiglio Direttivo e sono, nelle loro specifiche funzioni, dipendenti dal Direttore Sanitario e dal Comandante, secondo le rispettive competenze.

TITOLO IV)

COMPORAMENTO E DOVERI DEI MILITI

ART 20 - TURNI DI SERVIZIO

I componenti di ogni squadra sono obbligati ad effettuare i turni diurni e notturni ed a rispettare i relativi orari di servizio secondo le disposizioni del Comandante.

I Militi e gli obiettori di coscienza che, senza giustificato motivo, ritardassero oltre un'ora fissata per il turno o per tutto il servizio, saranno ritenuti assenti senza giustificazione.

I ritardatari potranno comunque prendere servizio.

Dopo tre assenze ingiustificate nell'anno solare, il Milite sarà deferito al Consiglio di Disciplina.

E' concesso che un volontario si faccia sostituire da un collega.

Per le iniziative di formazione, promosse dall' Associazione, verrà tollerato un ritardo massimo di 15 minuti, dopo di che il Milite verrà considerato assente.

ART 21 - NORME GENERALI IN SEDE ED IN SERVIZIO

1. Durante lo svolgimento dei servizi ed in sede tutti i Militi hanno l'obbligo di indossare la divisa dell'Associazione prescritta secondo le direttive del Consiglio Direttivo.
Ogni volontario deve avere cura che la propria divisa sia pulita ed in ordine e che la sua persona sia ben presentabile.
2. I Militi, il personale dipendente e gli obiettori di coscienza hanno l'obbligo quando sono in servizio ed in divisa, di mettere in evidenza il proprio tesserino di riconoscimento.
3. Nessun iscritto all'Associazione può durante la sua permanenza nella sede dell'associazione, effettuare qualsiasi propaganda ideologica, politica o di qualunque altra natura o finalità ad eccezione di quelle espressamente autorizzate dal Comandante.
4. Nel caso di riunioni conviviali, durante le quali i parenti sostino in sede più ore, il responsabile di servizio deve comunicare tale circostanza al Comandante.
5. Il superiore non deve indirizzare pubblicamente rimproveri ai Soci attivi, agli allievi, agli obiettori di coscienza ed al personale dipendente.
6. Non possono frequentare i locali dell'Associazione coloro che siano stati colpiti da specifico Provvedimento Disciplinare o che siano stati espulsi dall'Associazione.

7. Tutti i Soci attivi e tutti i dipendenti sono tenuti a comunicare al Comando i cambi di indirizzo, di numero telefonico e tutte le informazioni personali che anche di riflesso, possono interessare il servizio e l'Associazione.
8. Il Milite è tenuto a comunicare al Comando il periodo di ferie ed il nominativo di chi dovrà sostituirlo, almeno due mesi prima.
9. E' proibito ai Soci attivi agli allievi ed al personale dipendente:
 - a) praticare giochi d'azzardo o rumorosi;
 - b) promuovere sottoscrizioni fra i Soci salvo autorizzazione del Comandante; portare armi in servizio e nei locali della sede, anche se muniti di regolare licenza;
 - c) Fumare durante il servizio, e nei locali della sede in base alle norme di Legge vigenti.In ogni caso è rigorosamente Vietato Fumare in ambulanza.

ART 22 - OBLAZIONI E REGALIE

Le oblazioni volontarie, a qualsiasi titolo ricevute dai Militi, dagli obiettori e dal personale dipendente durante il servizio od in sede dovranno essere versati al Comando.

Delle oblazioni in denaro deve essere rilasciata ricevuta.

I doni di qualsiasi tipo e natura che dovessero essere dati ai Militi durante il servizio dovranno essere consegnati al Capo Squadra Titolare e quindi al Comando.

ART 23 - PROPOSTE E RECLAMI DEI MILITI

I Militi, gli obiettori ed il personale dipendente che si ritengano lesi nei propri diritti o che intendano formulare proposte per un miglior andamento dell'Associazione sono tenuti a rivolgersi al Comandante, evitando pubbliche rimostranze e proteste che possano ledere il buon nome dell'Associazione o creare disservizio. Il mancato rispetto della suddetta prescrizione è perseguibile disciplinarmente.

ART 24 - SERVIZIO TELEFONICO

Il Capo Squadra Titolare o il Capo Servizio è responsabile del servizio del centralino telefonico e lo affida a persone di sua fiducia.

Salvo casi eccezionali, il Capo Squadra non può adempiere personalmente, in continuazione, al servizio telefonico.

Ogni richiesta telefonica di servizio deve essere registrata sul registro e sul modulo da trasmettere al Capo Squadra perché provveda in merito.

In particolare vanno riportati sul registro anche i servizi rifiutati con relativa motivazione del rifiuto.

Nei locali ad uso centralino telefonico è tassativamente vietato sostare ad eccezione dei responsabili del Servizio.

TITOLO V)

RUOLI SPECIALI

ART 25 - POSIZIONI "FUORI QUADRO"

Il Milite può chiedere di essere messo nella posizione di fuori quadro, mediante richiesta scritta inoltrata al Comandante, specificando il periodo ed i motivi della richiesta.

Sono previste due posizioni di fuori quadro:

- 1. Fuori quadro assicurato (F.Q.A.).**
- 2. Fuori quadro non assicurato (F.Q.N.A.).**

La richiesta è accolta dal Comandante a proprio insindacabile giudizio.

- La posizione di F.Q.A. può essere concessa per i seguenti motivi:

- a) per motivi di studio;
- b) per motivi di lavoro;
- c) per motivi familiari.

Il periodo di F.Q.A. non può superare i sei mesi, oltre tale periodo il Socio sarà posto automaticamente in posizione di F.Q.N.A..

Durante il periodo di F.Q.A. l'associato non ha l'obbligo di presenza costante nei turni di servizio, ma deve assicurare almeno due turni mensili, anche parziali; qualora il richiedente non sia in grado di assicurare quanto sopra verrà posto nella posizione di F.Q.N.A., previa comunicazione all'interessato.

- La posizione di F.Q.N.A. può essere concessa nei seguenti casi:

- a) per servizio militare o servizio civile;
- b) per maternità;
- c) per grave malattia o infortunio;
- d) per provvisorio trasferimento del posto di lavoro;
- e) d'ufficio in caso di un Socio che si trovi in posizione di F.Q.A. e abbia superato il periodo massimo di 6 mesi;
- f) d'ufficio nel caso in cui, avendo richiesto di essere posto nella posizione di F.Q.A., il Milite non sia in grado di assicurare il servizio previsto.

Il periodo di F.Q.N.A. non può superare i 12 mesi; il Comandante può, ravvisando giustificati motivi, prolungarlo di altri 6 mesi.

Il Volontario posto in ruolo fuori quadro per poter riprendere servizio attivo deve fare domanda al Comandante accludendo una certificazione medica sullo stato di salute. Qualora il periodo di F.Q.N.A. superi i 6 mesi l'associato dovrà sottoporsi a visita medica a cura della Direzione Sanitaria allo scopo di accertarne l'idoneità psicofisica.

Solamente dopo che il Comandante avrà concesso l'autorizzazione per iscritto e che questa sarà stata esposta all'albo, l'associato potrà essere riammesso ai servizi attivi.

Il Socio posto in ruolo fuori quadro che, trascorso il termine concessogli non faccia giungere al Comandante notizie circa le sue intenzioni, sarà considerato dimissionario dall'Associazione e cancellato dai ruoli.

La richiesta di riammissione dovrà seguire la prassi prevista dall'articolo 27 del presente regolamento.

ART 26 - RUOLO DEI SERVIZI SPECIALI

I Militi che hanno superato il limite dei 70 anni di età oppure che il Direttore Sanitario abbia giudicato non idonei al servizio attivo di trasporto malati, possono restare ad operare in Associazione nei servizi che verranno stabiliti dal Consiglio Direttivo, mantenendo il grado precedente.

TITOLO VI)

CANCELLAZIONI E RIAMMISSIONI

ART 27 - CANCELLAZIONE DAI RUOLI

Il nome dei Soci viene cancellato dai ruoli con provvedimento del Consiglio Direttivo per le seguenti ragioni:

- a) dimissione;
- b) radiazione;
- c) assenze ingiustificate per tre turni nel corso dell'anno, comprendendo nei turni le iniziative formazione promesse dagli Organi Associativi;
- d) scarsità d'impegno su motivata del Presidente, del Comandante o del Direttore Sanitario;
- e) omesso versamento della quota sociale per almeno 2 anni;
- f) mancato superamento dell'esame di abilitazione al ruolo di Milite, entro due anni dalla data di ammissione all'Associazione come Allievo Milite, salvo casi particolari valutati dal Consiglio Direttivo;
- g) decorrenza del periodo assegnato per la posizione fuori quadro così come prevista dall'art. 24.

Il Milite può presentare le dimissioni dall'Associazione con richiesta scritta al Comando che provvederà alla cancellazione dai ruoli.

Chiunque cessi di far parte dell'Associazione per qualsiasi motivo, deve restituire tutto quanto di proprietà dell'Associazione gli sia stato affidato, in particolare tessera, divisa e distintivo.

ART 28 - RIAMMISSIONE

Le domande di riammissione all'Associazione sono deliberate dal Consiglio Direttivo. Nel caso di riammissione, qualora siano trascorsi sei mesi dalle dimissioni, il volontario dovrà essere sottoposto a visita medica d'idoneità.

TITOLO VII)

SERVIZI VARI

ART 29 - SERVIZI SPORTIVI E MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

Per i servizi relativi ad avvenimenti sportivi, cortei, manifestazioni pubbliche, fiere ecc. il Comandante può individuare un Responsabile che segua l'organizzazione di tali servizi.

Egli ha i seguenti compiti e ne risponde direttamente al Comandante:

- a) organizzare e gestire il servizio di assistenza alle manifestazioni sportive e pubbliche in genere per le quali è richiesta la partecipazione dei volontari;
- b) comunicare per tempo alla Direzione Sanitaria i servizi richiesti adeguandosi alle disposizioni in materia di competenza sanitaria;
- c) comunicare tempestivamente alla sala operativa 118 il servizio previsto;
- d) segnalare al Comando ed alla Direzione Sanitaria, in base alle competenze, mediante rapporto scritto, eventuali disservizi ed anomalie;
- e) eseguire altre disposizioni impartite dal Comandante che, per quanto riguarda gli aspetti tecnico-sanitari, saranno concordate con il Direttore Sanitario.

ART 30 - SERVIZI DI EMERGENZA DEL NUCLEO DI PROTEZIONE CIVILE

Le norme riguardanti il trasporto ed il soccorso in stato di emergenza sono previste in specifico regolamento cui si fa riferimento.

ART 31 - GRUPPO DI MOTOSOCCORSO

Le norme riguardanti il trasporto ed il soccorso in stato di emergenza sono previste in specifico regolamento cui si fa riferimento.

ART 32 - CONVOCAZIONI STRAORDINARIE

I servizi di carattere straordinario o particolare sono diretti personalmente dal Comandante o dal Vice Comandante con l'eventuale collaborazione del Direttore Sanitario o di un suo sostituto.

Il Milite chiamato dal Comando, in qualunque momento, per prestare opera d'assistenza in sede o fuori, non può rifiutarsi, salvo impedimento specifico che dovrà essere dichiarato per iscritto.

TITOLO VIII)

AUTOPARCO ED AUTISTI

ART 33 - RESPONSABILE AUTOPARCO

Il Comandante nomina un Responsabile cui è affidato l'incarico di sorvegliare il buon funzionamento dell'autoparco nel suo complesso ed in tutte le sue funzioni, rispondendone direttamente al Comandante, a cui dovrà inoltrare ogni richiesta di riparazione, di manutenzione ed altri interventi richiesti.

Lo stesso, in accordo con gli autisti, propone al Comando l'orario, i turni di servizio e di riposo del personale dipendente.

ART 34 - AUTISTI

Gli autisti si distinguono in effettivi ed ausiliari:

EFFETTIVI: sono gli autisti assunti, con regolare contratto di lavoro. Il rapporto con tale personale e le rispettive mansioni sono regolate dal contratto di assunzione ratificato dal Consiglio Direttivo, in base alle norme vigenti di legge.

Gli autisti effettivi dipendono direttamente dal Comandante e devono essere in possesso del diploma di soccorritore.

AUSILIARI: Possono accedere all'abilitazione alla guida dei mezzi dell'Associazione, su proposta dei Capi Squadra o del Comandante, i Militi che siano in possesso della patente di guida della categoria B da almeno tre anni ed in regola con le leggi vigenti.

L'abilitazione alla guida sarà rilasciata dal Comandante dopo che l'aspirante autista avrà seguito l'iter formativo qui descritto:

1. Aver frequentato con esito positivo il corso di soccorritore ed essere quindi in possesso del relativo diploma.
2. Aver superato la visita attitudinale presso la Direzione Sanitaria.
3. Avere frequentato con esito positivo l'apposito corso di guida dell'Associazione.

L'abilitazione può essere in qualsiasi momento revocata dal Comandante, a suo insindacabile giudizio, mediante comunicazione scritta, dandone motivazione all'interessato.

ART 35 - RESPONSABILITA' DEGLI AUTISTI

Gli autisti effettivi ed ausiliari sono responsabili della condotta degli automezzi a loro affidati.

Essi devono adeguare la velocità in rapporto alla natura del servizio, alle esigenze del traffico, alle disposizioni impartite ed alle norme del codice della strada.

Gli autisti sono tenuti ad usare la massima prudenza nella guida ed a fermarsi sempre al segnale di semaforo rosso, anche nei trasporti in emergenza.

L'autista è tenuto a rispettare le istruzioni che verranno impartite dalla centrale operativa.

ART 36 - COMPITI DEGLI AUTISTI

1. Gli autisti effettivi, ausiliari ed obiettori devono provvedere alla pulizia degli automezzi a loro affidati e devono averne la massima cura, attenendosi alle disposizioni impartite.
2. Devono essere consapevoli che dall'efficienza del loro mezzo dipende in gran parte il felice raggiungimento degli scopi dell'Associazione.
3. Gli autisti devono tenere aggiornato il ruolo di marcia del loro automezzo dal quale devono risultare i seguenti dati:
 - a) orario di entrata e uscita di ogni servizio;
 - b) percorso effettuato (itinerario e chilometraggio);
 - c) rifornimento di carburante ed aggiornamento del relativo modulo previsto.

Gli autisti, durante il servizio, dovranno indossare gli indumenti ed i distintivi dell'Associazione.

E' proibito anche agli autisti effettivi, sotto pena di licenziamento, sollecitare od appropriarsi di mance o compensi diversi.

Gli autisti, ove constatino irregolarità o mancanze, sono tenuti a farne rapporto al Capo Servizio che riferirà al Comandante.

ART 37 - SOSPENSIONE CAUTELARE DELL' AUTISTA

Il Comandante dovrà sospendere dalla guida con effetto immediato in via cautelare nei seguenti casi:

- a) Inidoneità temporanea alla guida sulla scorta del giudizio medico scritto del Direttore Sanitario;
- b) Utilizzo dell'ambulanza a scopo diverso da quello previsto dallo Statuto sociale;

- c) Mancata frequenza ai corsi di aggiornamento indetti dal Comandante o dal Direttore Sanitario;
- d) Grave danneggiamento all'automezzo causato da imperizia o negligenza.

ART 38 - INCIDENTI STRADALI

Qualora le ambulanze incorrano in un incidente stradale gli autisti devono attenersi alle seguenti disposizioni:

- Prestare immediato soccorso agli eventuali feriti e comunicare l'accaduto alla centrale operativa del 118 per ottenere le direttive in merito al trasportato ed al trasporto di eventuali feriti.
- Avvisare la Polizia stradale o i Carabinieri o i Vigili Urbani per i rilievi del caso; per nessun motivo l'ambulanza può essere rimossa senza l'autorizzazione delle autorità competenti.
- Comunicare immediatamente alla sede l'incidente, via radio o per telefono.
- Procurarsi testimonianze, possibilmente scritte di persone che hanno assistito all'incidente.
- Redigere rapporto scritto, non appena rientrati in sede, da consegnarsi al Capo Squadra o Capo Servizio che ha l'obbligo di comunicarlo tempestivamente al Comandante, alla Segreteria, al Direttore Sanitario per le rispettive competenze.

TITOLO IX)

ART 39 - INFORTUNI AI MILITI

I Militi infortunati dovranno darne immediato avviso al Capo Servizio perché questi possa sollecitamente informare il Comandante e il Direttore Sanitario.

In caso di lesioni riportate dai Militi, anche apparentemente minime, i Militi dovranno attenersi alle disposizioni impartite dal Direttore Sanitario.

ART 40 - DANNI A TERZI

Per eventuali danni causati a terzi il Capo Squadra o il Capo Servizio, non appena informato, ne avviserà il Comandante con rapporto scritto.

TITOLO X)

PREMIAZIONE E RICONOSCIMENTI

ART 41 - RICONOSCIMENTI ONARARI AI MILITI

I Militi, qualunque sia il grado, potranno essere premiati dal Consiglio Direttivo su proposta del Comandante in base all'anzianità effettiva, al servizio effettivo ed al merito del loro stato di servizio.

I riconoscimenti sono i seguenti:

- a) per 5 anni di servizio effettivo la medaglia di bronzo e diploma;
- b) per 8 anni di servizio effettivo la medaglia d'argento e diploma;
- c) per 12 anni di servizio effettivo la medaglia d'oro e diploma;
- d) per 25 anni di servizio effettivo la Vittoria alata e rispettivo diploma;
- e) per 30 anni ed oltre di servizio effettivo una targa di riconoscimento con relativo diploma.

Si intende per anno di servizio effettivo quello durante il quale sono state effettuato almeno le presenze previste al punto 4 dell'Art .5 del presente Regolamento; fanno eccezione i Soci attivi che hanno ricoperto cariche direttive nell'Associazione, per quali vengono computati anche gli anni in cui hanno ricoperto tali cariche.

L'anzianità decorre dalla data della deliberata di ammissione del candidato dato alla Associazione con il titolo di Allievo Milite.

Non sono considerati i periodi effettuati nella posizione di F.Q.N.A..

ART 42 - RUOLO D'ONORE-PREMI PARTICOLARI

Il Consiglio Direttivo, su proposta del Comandante, può inserire nel ruolo d'onore i Militi le cui condizioni fisiche non permettano un efficace servizio, purché gli stessi abbiano prestato un periodo effettivo di diligente servizio per 30 anni nell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo, per meriti eccezionali o per speciali considerazioni direttamente o su proposta del Comandante, potrà conferire premi particolari o particolari onorificenze; potrà inoltre, in particolari casi, conferire anche gradi onorari.

TITOLO XI)

ART 43 - COMMISSIONE ESAMINATRICE

Per gli esami di qualificazione verrà nominata dal Consiglio Direttivo una Commissione Esaminatrice composta da almeno quattro membri dei quali fanno parte:

1. Il Comandante od un suo delegato;
2. Il Direttore Sanitario, od un suo delegato;
3. Un Membro del Consiglio Direttivo, con funzione di Presidente.
4. Un Rappresentante degli Istruttori, esperti nella materia del profilo operativo specifico (nominati dal Consiglio Direttiva su proposta del Comandante e del Direttore Sanitario).

Segretario della commissione, senza diritto di voto, sarà alternativamente il segretario della Direzione Sanitaria e del Comando.

Il candidato dovrà riportare il giudizio positivo del Direttore Sanitario e del Comandante.

ART 44 - RIUNIONE DEI MILITI

Al fine di consentire la più larga partecipazione e responsabilizzazione del corpo Militi nell'ambito delle attività associative e sui problemi del corpo stesso, può essere richiesta alla presidenza, con domanda motivata e sottoscritta da almeno il 20% del numero dei Soci attivi, l'autorizzazione a riunioni in sede.

La Presidenza, sentito il parere del Comandante, deciderà in merito o demanderà la decisione al Consiglio Direttivo.

ART 45 - TARIFFE

L'Amministrazione, per i servizi non d'emergenza o svolti in regime di convenzione, richiederà rimborso secondo le spese sostenute.

Per i servizi non convenzionati sarà applicata la tariffa stabilita dal Consiglio Direttivo. Della riscossione è incaricato di norma l'autista effettivo o, in sua assenza, l'autista ausiliario; dovrà essere rilasciata ricevuta utilizzando il bollettario avuto in consegna.

L'autista deve versare il riscosso e la copia della ricevuta al responsabile di turno che dovrà provvedere a trasmettere il tutto al Comando entro 24 ore.

ART 46 - ORDINI DI SERVIZIO - AVVISI - COMUNICAZIONI

Gli ordini di servizio, gli avvisi e le comunicazioni emessi dal Comando e dalla Direzione Sanitaria devono essere affissi in bacheca, protocollati e archiviati presso le competenti segreterie.

ART 47 - OBIETTORI DI COSCIENZA

Gli obiettori di coscienza che prestano servizio nell'Associazione devono sottostare alle norme dello Statuto e dei Regolamenti Interni purché non in contrasto con le disposizioni vigenti del Ministero della Difesa.

Gli obiettori che non sono in possesso di diploma di soccorritore non possono svolgere servizi di emergenza.

ART 48 - SEZIONI STACCATE

Per le sezioni staccate verrà redatto un apposito regolamento che terrà conto delle specifiche esigenze locali.

Testo approvato dall'Assemblea Generale dei Soci in data 18 Aprile 1998